

Alunno stappa lo spumante e colpisce la prof, nessun risarcimento dalla scuola di Francesca Malandrucchio – 17 gennaio 2018

La sentenza

L'insegnante colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno durante l'orario della lezione, per la Cassazione, non ha diritto ad essere risarcita dalla scuola perché non c'è una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, ovvero alcuna violazione degli obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge per prevenire infortuni sul lavoro.

Lo hanno stabilito i giudici della sezione lavoro della Suprema corte con la sentenza 749, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un'insegnante della quinta classe di un liceo classico di Pesaro che aveva subito un incidente durante la lezione mentre veniva celebrato il centesimo giorno prima della maturità.

La Corte di Appello aveva sollevato la scuola da ogni responsabilità affermando che «sussisteva la responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 del Codice civile solo quando fosse aggravato il tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell'attività lavorativa del dipendente». Circostanza che non si sarebbe verificata, per i giudici di secondo grado, «perché il fatto avveniva in una circostanza che non evidenziava aggravamenti di rischio, e la condotta dell'alunno era abnorme e non prevedibile».

L'insegnante si era quindi rivolta alla Cassazione, sottolineando tra i motivi del ricorso la responsabilità dell'istituto scolastico che non avrebbe adeguatamente vigilato, permettendo agli studenti di portare bevande alcoliche in classe prima dell'ingresso della docente.

«Occorre premettere che in tema di responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 Cc – si legge nella sentenza – ai fini del superamento della presunzione di cui all'articolo 1218 Cc, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore». Partendo da questa premessa, scrivono i giudici citando una precedente sentenza della Cassazione (12347 del 2016), «va ribadito che l'articolo 2087 Cc non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e la sicurezza in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata». Inoltre, prosegue la sentenza, «l'articolo 2087 Cc, permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogniqualvolta la condotta sia stata diligente, ovvero non sia stata negligente in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto».

Per i giudici togati la Corte d'appello a ragione ha affermato che «il non proibire l'iniziativa del festeggiamento, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi che consentivano di affermare che l'uso di alcolici fosse stato assentito, né vi era evidenza che la manovra inopinata dell'alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica». La Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato l'insegnante al pagamento delle spese di giudizio.